

## Scheda informativa per la notifica di un sinistro In caso di garanzia 2+1

### Garanzia 2+1

#### notificare un sinistro in maniera semplice e rapida

Dopo la scadenza della garanzia del produttore (2 anni dalla data d'acquisto), notificate il vostro sinistro direttamente a Helvetic Warranty.

Notificate il sinistro il prima possibile online, all'indirizzo:  
**[www.helvetic-warranty.ch](http://www.helvetic-warranty.ch)**

Per la notifica di un sinistro vi occorrono i seguenti documenti:

- Ricevuta d'acquisto di Media Markt
- Marca, modello e numero di serie dell'oggetto assicurato (li trovate sull'apparecchio, sulla confezione o sulla ricevuta d'acquisto)

Se vi serve aiuto per la notifica online di un sinistro, siamo raggiungibili come segue:

Hotline sinistri: 0848 640 600

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Una volta accettato il sinistro, Helvetic Warranty intraprenderà i passi necessari per la riparazione del danno.

---

#### **Importante:**

**Tenete presente che il danno deve dapprima essere verificato da Helvetic Warranty.**

**In caso di riparazione senza preventiva approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.**

**Condizioni generali d'assicurazione Media Markt Garanzia 2+1**  
**Edizione 09/2020**

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e Helvetic Warranty GmbH (Helvetic Warranty), in qualità di stipulante.

**1. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione**

La copertura «Garanzia 2+1» può essere stipulata contemporaneamente al contratto di compravendita per l'apparecchio interessato, oppure entro la scadenza della garanzia accordata per contratto da Media Markt (garanzia per i difetti della cosa).

**a) Copertura «Estensione della garanzia»**

La copertura assicurativa relativa all'estensione della garanzia inizia al momento della scadenza della garanzia accordata per contratto da Media Markt (garanzia per i difetti della cosa) di due anni, ossia 24 mesi dopo la messa in funzione o l'acquisto dell'apparecchio assicurato e termina:

- trascorso un anno (12 mesi) dall'inizio;
- in caso di danno totale

**2. Revoca dell'assicurazione**

La persona assicurata può revocare l'assicurazione entro 30 giorni dal momento dell'acquisizione della Garanzia 2+1, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la consegna della dichiarazione di revoca. Il premio versato viene rimborsato alla persona assicurata.

**4. Validità territoriale**

Tutto il mondo

**5. Persona assicurata**

La persona assicurata è il detentore del certificato di assicurazione e della ricevuta d'acquisto di Media Markt per l'oggetto assicurato, a condizione che sia domiciliata in Svizzera.

**6. Apparecchio assicurato**

L'assicurazione copre l'apparecchio nuovo indicato nella ricevuta d'acquisto di Media Markt e indicato nell'ambito della garanzia 2+1.

L'assicurazione è valida anche per l'apparecchio sostitutivo, qualora l'apparecchio assicurato debba essere sostituito a seguito di un caso di garanzia (garanzia del produttore e del venditore).

**7. Cambiamento di proprietario**

Se l'oggetto dell'assicurazione cambia proprietario, la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo proprietario.

**8. Eventi assicurati**

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della capacità di funzionamento di un apparecchio assicurato conseguente a difetti di costruzione, del materiale, di fabbricazione o a errori di calcolo (analogamente alla garanzia del produttore).

L'enumerazione è esaustiva.

**9. Prestazioni****a) in caso di sinistro, l'Helvetia eroga le seguenti prestazioni:****in caso di danno parziale:**

- le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del prezzo d'acquisto (senza abbonamento) dell'apparecchio assicurato al momento del sinistro; per i telefoni cellulari esiste una possibilità di sostituzione nell'ambito della riparazione

**in caso di danno totale:**

- o, in caso di riparazione antieconomica, un rimborso, sotto forma di buono Media Markt, del valore dell'apparecchio assicurato dell'entità del prezzo d'acquisto originario. Se tale versamento è antieconomico, il cliente riceverà un apparecchio sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete a Helvetia e Helvetic Warranty

In caso di danno totale, l'apparecchio diventa di proprietà dell'assicuratore e deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione dell'apparecchio non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore d'acquisto originario.

**10. Esclusioni****a) Esclusioni generali**

L'assicurazione non copre i danni:

- dovuti a influenza esterna;
- che sfociano in un ritiro dal mercato da parte del produttore.
- conseguenti ad abbandono, perdita o spostamento;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- conseguenti a disposizioni delle autorità;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;

- agli alloggiamenti o alle parti esterne dell'apparecchio assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione, ripristino o pulizia;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'apparecchio danneggiato (eccezione: furto);
- che sono da attribuire a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- per i quali il processo di riparazione non è gestito tramite Helvetic Warranty;
- relativi al normale calo delle prestazioni di batterie e dispositivi di illuminazione;
- le modifiche apportate all'apparecchio assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- danni e difetti assicurati da altre polizze assicurative;
- danni e difetti riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore;

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontrino danni assicurati a carico dell'apparecchio.

**11. Obblighi in caso di sinistro**

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (al più tardi entro 14 giorni dalla scoperta) a Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (tel. 0848 640 600 o [www.helvetic-warranty.ch](http://www.helvetic-warranty.ch)), presentando i documenti giustificativi richiesti e compilando il modulo di sinistro online.

La persona assicurata è inoltre tenuta a

- comunicare il numero IMEI / di serie di un oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto;

**12. Violazione degli obblighi**

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa.

**13. Altre assicurazioni e responsabilità**

Hanno priorità gli altri contratti d'assicurazione in essere al momento del verificarsi del danno che coprono gli stessi rischi coperti dall'assicurazione casco totale di Media Markt. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti condizioni.

Se un responsabile civile è tenuto a rispondere per l'evento, il suo obbligo di risarcimento prevale su quello di rimborso derivante dal presente contratto. Se il responsabile civile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti condizioni, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti del responsabile civile. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione e diverse valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate mediante le presenti disposizioni.

**14. Foro competente e diritto applicabile**

Per le controversie derivanti dal presente contratto, la persona assicurata può rivolgersi al foro competente del suo domicilio, in alternativa a quello della sede della stipulante (Helvetic Warranty).

Il contratto d'assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

**15. Trattamento dei dati**

Helvetic Warranty e l'Helvetia procedono al trattamento dei dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dalle pratiche relative al contratto e li utilizzano, in particolare, per l'elaborazione dei casi d'assicurazione, per valutazioni statistiche nonché a fini di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente. Nella misura necessaria, l'Helvetia può inoltrare i dati per l'elaborazione a terzi coinvolti nelle pratiche relative al contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, nonché alle società del Gruppo Helvetia in Svizzera e all'estero. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.